



## **“PANTELLERIA INSIEME ODV”**

### **STATUTO**

#### Titolo I - Disposizioni generali

##### §

#### **Articolo 1**

##### *Costituzione, Durata, Sede*

- a) Per volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come soci fondatori, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, d'ora in poi siglabile anche solo „CTS“) e s.m.i., del Codice civile e della normativa anche regionale in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore (di seguito indicato anche solo con „ETS“) denominato: <<PANTELLERIA INSIEME ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO>>, siglabile anche << PANTELLERIA INSIEME ODV>>, la quale assume la forma giuridica di Associazione, ad oggi „non riconosciuta“, salva la facoltà di eventuale successivo riconoscimento a seguito di corrispondente determina ed adeguata compiuta procedura.
- b) L'Associazione, che ha durata illimitata, ha sede nell'Isola di Pantelleria, ove opera di base così come all'interno della Provincia di Trapani.
- c) L'assemblea straordinaria degli associati ha facoltà di spostare la sede legale dell'Associazione in altra località ed istituire sedi secondarie, in Italia ed all'Estero, dove pure intende o può operare.
- d) Lo spostamento della sede legale nell'ambito del territorio comunale di Pantelleria non comporta modifica statutaria ed è di competenza del Consiglio di Direzione.

##### §

#### **Articolo 2**

##### *Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV” o dell'indicazione di “Organizzazione di Volontariato” e dell'acronimo „ETS”*

- a) A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “ODV” o l'indicazione di “Organizzazione di Volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “PANTELLERIA INSIEME ODV” oppure “PANTELLERIA INSIEME Organizzazione di Volontariato”.

- b) L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- c) Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come Organizzazione di Volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991, ovvero dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
- d) Soltanto dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione „PANTELLERIA INSIEME ODV“ anche la locuzione/acronimo „ETS“.
- e) Nelle more di quanto sopra, ai fini della mera individuazione dell'ente, l'acronimo ODV e le parole Organizzazione di Volontariato sono comunicate ai terzi in denominazione.

§

### **Articolo 3**

#### *Statuto. Efficacia. Interpretazione*

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

§

### **Articolo 4**

#### *Scopo, finalità, attività - Principi programmatici fondanti*

L'organismo associativo è una libera Associazione ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal CTS e relative norme di attuazione, dalle norme su richiamate e dai principi generali dell'ordinamento giuridico, a partire dalle norme del Libro I, Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti eventualmente associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 del CTS.

L'Associazione, apartitica ed aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato ed ha tra i propri valori fondanti:

- la trasparenza, intesa come chiarezza ed esplicitazione delle proprie azioni;
- l'ascolto e il confronto come metodi di azione;
- la logica della condivisione, della gestione partecipata e dell'interesse comune, contrapposta allo scontro, alla contrapposizione ideologica e all'affarismo consociativo e familistico.

In particolare, i principi ispiratori alla base della distinta operatività dell'Associazione sono:

- a. promuovere e difendere i valori di uguaglianza tra i cittadini, di collaborazione, di libertà religiosa, di laicità, di democrazia, di giustizia sociale, di libertà economica e imprenditoriale, di lavoro diffuso quale mezzo di riscatto sociale e umano, presenti nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;
- b. ridare primato alla azione sociale e politica nel senso specifico del ripartire dall'impegno e dal senso civico, operando le scelte per il conseguimento del Bene Comune in cui ciascuna persona possa trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze, per l'interesse della collettività;
- c. ridare forte centralità e dignità alle Istituzioni che rappresentano il fondamento della democrazia e il presupposto per l'affermazione della giustizia e della pace sociale;
- d. riaffermare il diritto/dovere del cittadino di interessarsi della "RES PUBLICA" per promuovere, indirizzare, supportare, controllare le azioni necessarie allo sviluppo socio-culturale ed economico della comunità Pantasca, attivando le azioni necessarie a mantenere sempre saldo il legame con i propri soci e con quanti ne vorranno sostenere le azioni;
- e. promuovere azioni e iniziative al fine di abbattere discriminazione e marginalità sociale in tutti i contesti sociali e territoriali ove fossero presenti, contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione;
- f. promuovere ogni attività culturale, ricreativa e sociale tendente al coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini;
- g. favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico della comunità Pantasca, compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del comprensorio, agendo per favorire iniziative e progetti di cooperazione coerenti con la responsabile difesa del territorio e dell'ambiente;
- h. divenire punto di riferimento sul territorio, aggregando liberamente diverse esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi sociali ed economici, prestando attenzione alle istanze e iniziative che provengono dalle realtà aggregate localmente presenti, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, Associazioni di categoria di ogni ordine e grado, tipo piccola e media impresa, mondo cooperativo, mondo agricolo, commercianti ed artigiani, gruppi organizzati, movimenti, comitati e semplici cittadini;
- i. realizzare un sistema di comunicazione coordinata al fine di favorire la diffusione dell'informazione relativa a tutti i settori di intervento dell'Associazione.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del CTS, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante

- revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi intende promuovere e attuare tutte le attività e azioni ritenute più opportune, dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi inerenti i propri scopi e in particolare, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- a. promuovere, costituire, partecipare e cooperare con le Istituzioni Europee, Nazionali e Locali, con le Organizzazioni riconosciute e le Associazioni territoriali, Nazionali e Internazionali;
- b. promuovere e attuare la partecipazione attiva dei cittadini attraverso "tavoli di lavoro", incontri, convegni, dibattiti e manifestazioni pubbliche, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci a confronto;
- c. organizzare e/o offrire il patrocinio collaborativo ad iniziative promosse anche da altri enti od organismi associativi;
- d. promuovere e far sviluppare attività di ricerca e formazione, pure verso corsi di aggiornamento su materie, a titolo esemplificativo non esaustivo, sociale, economica, etc.; ovvero verso corsi di perfezionamento e istituzione di gruppi di studio e ricerca; compresi seminari ovvero a vantaggio di corsi di orientamento e qualificazione professionale;
- e. favorire la promozione e lo sviluppo di azioni editoriali anche verso pubblicazioni nei diversi „media“ disponibili di notiziari, siti internet, atti di convegni, seminari, giornali

- on-line, bollettini, libri, riviste e periodici, nonché degli studi e delle ricerche compiute in proprio o in collaborazione con Case Editrici, Enti Pubblici e Privati, altri organismo associativi; favorire la produzione e distribuzione e proiezione di filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione multimediale;
- f. promuovere e sostenere, anche attraverso studi e ricerche, nuove idee imprenditoriali volte a favorire opportunità occupazionali terze e il reinserimento di categorie svantaggiate, prioritariamente miranti a costituire proposte lavorative fondate su principi di "impresa etica", per affermare sul territorio il diritto al lavoro e la creazione/sostegno di Aziende socialmente responsabili;
  - g. promuovere e gestire incontri e manifestazioni di qualsiasi genere utili alla divulgazione delle attività, nonché iniziative di natura culturale, turistica, ricreativa, sportive e quant'altro affine od assimilabile, compreso l'effetto di opera politica intesa nell'accezione indicata nell'art. 1;
  - h. impegnarsi a supporto del cd. „privato sociale“, della cooperazione, del volontariato e della solidarietà sociale, anche promuovendo azioni di recupero della marginalità sociale e del rispetto delle „pari opportunità“;
  - i. perseguire con azioni concrete iniziative a vantaggio del rispetto e della protezione dell'ambiente, per la valorizzazione del patrimonio boschivo, faunistico e paesaggistico del paese, e per la diffusione della cultura del biologico, verso benefici nel campo energetico connesso all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili;
  - j. mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità o che le condividano, anche solo parzialmente in iniziative congiunte.

Nello specifico, l'Associazione si propone di attivarsi da subito nelle seguenti attività ed azioni:

- educazione, istruzione e formazione professionale
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nell'elenco proposto, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati nel rispetto delle prescrizioni normative in materia.

## **Articolo 5**

### *Modalità di funzionamento*

L'Associazione non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote di iscrizione e contributi degli associati, per come nel tempo determinate dagli organi preposti;
- b) contributi volontari da persone fisiche, persone giuridiche e altre associazioni simpatizzanti;
- c) intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, incluse sponsorizzazioni;
- d) contributi da Istituzioni Comunitarie ed Enti locali;
- e) godimento di eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà o detenuti a qualunque titolo;
- f) eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- g) contributi da eventuali circoli territoriali;
- h) entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione e determinazione delle attività diverse è operata e rimessa al Consiglio di Direzione che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto CTS e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività, a seconda dei casi, con nota in relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Per il raggiungimento degli scopi prefissati, l'Associazione potrà esercitare, solo in via occasionale, attività economiche inerenti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, potrà compiere, in via strumentale, ogni altra operazione finanziaria diretta al raggiungimento dei propri scopi con carattere di non prevalenza.

§

### Titolo II - Gli Associati

§

## **Articolo 6**

### *Soci*

1. Sono associati dell'organizzazione, anche individuabili con il termine „soci“, le persone fisiche che condividono spirito, ideali e finalità istituzionali e scopi associativi, impegnandosi per realizzare le attività di interesse generale. L'adesione all'Associazione è individuale e comporta il versamento della quote statutariamente previste secondo le indicazioni del Consiglio di Direzione e dell'Assemblea.

2. Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a

condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio di Direzione.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è, pertanto, ammessa la categoria di associati temporanei.

5. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi associativi finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali o comunque connessi al loro ambito. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio di Direzione con prevista ratifica da parte dell'Assemblea.

6. La quota sociale stabilita dal Consiglio di Direzione è annuale non rivalutabile, non trasferibile, non trasmissibile, non restituibile in alcun caso, tra recesso, decesso o perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

8. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

## §

### **Articolo 7**

#### *Ammissione*

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio di Direzione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione secondo criteri di non discriminazione, democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Direzione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio di Direzione delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio di Direzione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto potrà essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al



Consiglio di Direzione a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà genitoriale o tutoriale. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Possono, pertanto, essere soci ordinari dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio di Direzione, tutti i cittadini italiani, comunitari e extracomunitari di età minima pari a 16 anni compiuti, salvo la patria potestà genitoriale o tutoriale in sede di voti in assemblea, che ne facciano domanda scritta e abbiano provveduto contestualmente al versamento della quota associativa e che ne condividano gli scopi.

## §

### **Articolo 8**

#### *Limiti e Divieti*

Non possono essere soci dell'Associazione coloro che siano stati condannati anche in primo grado, o che siano stati rinviati a giudizio per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell'Associazione, secondo condizioni di volta in volta verificate a cura del Consiglio di Direzione.

L'associato che non partecipa alle attività e/o che non è in regola con le procedure di versamento delle quote annuali non può esercitare i propri diritti nell'ambito dell'Associazione finchè non rientra nei canoni proceduralmente previsti.

In caso di comportamento difforme rispetto alle prescrizioni ed agli obblighi od impegni da rispetto di normative, Statuto, l'eventuale Regolamento e/o le delibere degli organi competenti, specie per avervi contravvenuto, nonché per altri eventuali motivi che possano comportare indegnità e che rechino pregiudizio agli scopi, alle attività od al patrimonio dell'Associazione, compreso il ritardato pagamento della quota associativa annuale per oltre 90 (novanta) giorni dopo la scadenza fissata per il suo versamento, il Consiglio di Direzione potrà intervenire e applicare, nell'ordine le seguenti, procedure:

1. richiamo
2. diffida
3. sospensione temporanea
4. esclusione dall'Associazione.

L'azione è promossa di norma dai 2/3 dei membri del Consiglio di Direzione, salvo, in caso di urgenza, dal Presidente, e in tal caso dovrà valutarsi successivamente con determinazione qualificata di almeno i 4/5 dei componenti il Consiglio di Direzione o con l'istituzione di un'apposita Commissione dirimente. Nello specifico, l'azione si applica nei casi di:

- a) mancata osservanza dei doveri sanciti dallo Statuto e degli eventuali regolamenti interni o integrazioni allo Statuto;

- b) condotta in contrasto con i principi dell'onore, della dignità e del decoro personale;
- c) indegnità per gravi comportamenti lesivi dell'etica, dell'onorabilità e dell'immagine pubblica dell'Associazione;
- d) condanna giudiziaria con sentenza definitiva, eccetto casi di reati particolarmente gravi per i quali basta cautelativamente anche una condanna in primo grado. In caso di rinvio a giudizio per reati gravi, di norma si procederà alla sospensione cautelativa, salvo espressa motivata diversa decisione del Consiglio di Direzione.

Il Consiglio di Direzione può decidere l'esclusione di un socio indicandone i motivi.

Il Socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea dei soci contro la decisione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni della sua notifica. Nel caso in cui l'esclusione di un socio avvenga per mancato pagamento della quota sociale annuale, contro tale decisione non è ammesso ricorso.

## §

### **Articolo 9**

#### *Tipologie e Categorie*

Gli associati, rammentando che tale classificazione va intesa ai soli fini statutari, senza alcun fine discriminatorio, possono essere individuati, a seconda delle fattispecie in cui vengono ricompresi, come segue:

- A. **Soci Fondatori:** tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e ne hanno firmato l'Atto Costitutivo e lo Statuto e tutti coloro che hanno aderito all'Associazione partecipando alla prima Assemblea degli associati e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Assemblea e gli eventuali altri oneri previsti dall'organo amministrativo, occorrendone le condizioni, in costanza di rapporto associativo;
- B. **Soci Ordinari:** persone fisiche o giuridiche, ammesse secondo le procedure previste dalle normative di volta in volta vigenti, che desiderano partecipare attivamente al perseguimento delle finalità e alle attività dell'Associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci e gli eventuali altri oneri previsti dall'organo amministrativo, occorrendone le condizioni, in costanza di rapporto associativo;
- C. **Soci Finanziatori:** persone fisiche o giuridiche legittimamente ammesse che intendono essere partecipi alla vita associativa offrendo in prevalenza un contributo economico e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la minima quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci e gli eventuali altri oneri previsti dall'organo amministrativo, occorrendone le condizioni, in costanza di rapporto associativo; sono ammessi contributi di enti terzi, compresi imprese o istituzioni, i cui delegati per l'inserimento in Associazione possono validamente rappresentarli;
- D. **Soci Onorari:** persone fisiche o giuridiche legittimamente ammesse in base alle procedure, o loro delegati, che per donazioni o lasciti di rilevante importanza, o per l'elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali pubblicamente riconosciute, vengono nominati tali dall'Assemblea, su proposta dei Soci e del Consiglio di Direzione. Hanno carattere onorifico.

Per tutte le fattispecie relative ai soci non espressamente disciplinate nel presente statuto si farà riferimento ad eventuale regolamento interno.

## §

**Articolo 10***Diritti*

Ogni associato in regola con le prescrizioni dell'Associazione, tranne i soci sostenitori, ha diritto a eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.

Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di essere informati sulle attività dell'Associazione, controllandone l'andamento, e partecipare alle attività da essa promosse e fruire di tutti servizi dalla stessa forniti;

L'iscrizione all'Associazione comporta:

- a. l'assunzione della qualifica di Socio Fondatore o Ordinario o Finanziatore o Onorario o Socio Sostenitore;
- b. l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello Statuto stesso;
- c. il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo, tra l'altro, a versare annualmente la quota di partecipazione all'Associazione e gli altri contributi che dovessero necessariamente venire eventualmente stabiliti dall'Assemblea dei soci, fatta eccezione per i soci onorari e i soci sostenitori;
- d. la gratuità e assenza di lucro, anche indiretta, delle prestazioni personali, nonché del proprio apporto di conoscenze personali che ciascun socio in forma volontaria intende apportare all'Associazione in ragione delle disponibilità individuali;
- e. il diritto alla conoscenza dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- f. il diritto di esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Direzione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Direzione;
- g. la facoltà di recedere in qualsiasi momento

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea per come disciplinato dal presente Statuto.

Ogni eventuale prestazione a pagamento va documentata e approvata preventivamente dal Presidente, nei limiti consentiti dalle attribuzioni contenute nel presente Statuto

## §

**Articolo 11***Doveri – Perdita qualità di socio*

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo, svolgendo la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretti,

ed esclusivamente per i fini associativi;

c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio di Direzione.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissione (o scioglimento, in caso di associato Organizzazione di Volontariato) o esclusione. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio di Direzione.

Le dimissioni devono essere comunicate al Presidente e/o al Consiglio di Direzione per iscritto e possono avvenire in qualsiasi momento; il socio dimissionario resta però debitore della quota sociale dell'anno corrente, salvi altri impegni che avesse preso nel corso dello svolgimento delle attività.

§

## **Articolo 12**

### *Volontari - Attività di volontariato - Dipendenti*

- a. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- b. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito o comunque di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
- c. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- d. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Direzione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
- e. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- f. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- g. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- h. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

---

---

§

**Articolo 13**

*Diritto di voto*

Tutti i soci, tranne i soci sostenitori, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

§

Titolo III - Gli Organi dell'Associazione

§

**Articolo 14**

*Tipologia ed individuazione*

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Direzione;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il segretario;
- f) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

All'interno del Consiglio di Direzione vengono inoltre nominati il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio di Direzione, può inoltre individuare altre strutture od organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell'Associazione, direttamente su propria delega o con istituzione di apposite commissioni, con ratifiche da parte dell'Assemblea.

§

**Articolo 15**

*L'Assemblea dei soci*

- a) L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'assemblea.
- b) L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto dell'Associazione, detta le linee

di indirizzo generale, per assicurare una democratica e corretta gestione dell'Associazione stessa; è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci; è composta da tutti i soci in regola con il contributo della quota associativa.

- c) L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno in sede ordinaria entro il 30 aprile, e in sede straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta, nell'ambito delle materie delegate all'Assemblea straordinaria, dal Presidente o, in sua assenza o inerzia, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Direzione o da almeno un decimo degli associati.
- d) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- e) Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
- f) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati.
- g) In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati in assemblea.
- h) Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'Associazione si ritengono valide con il voto della maggioranza assoluta degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
- i) L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
- j) L'assemblea ordinaria come quella straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti.
- k) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio nel rispetto delle prescrizioni e normative di specie quanto a tipologia di assemblea, maggioranze qualificate e modalità di espletamento delle procedure, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati regolarmente iscritti a libro soci ed in possesso dei requisiti di idoneità per l'espressione del proprio voto.
- l) Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio di Direzione.
- m) Le assemblee sono convocate dal Presidente mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede e/o per e-mail individuale o consegna a mano della convocazione almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data dell'adunanza. E' possibile la convocazione con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
- n) Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio; ogni socio può rappresentare al massimo un socio; non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio di Direzione o di altro organo sociale.
- o) Possono essere invitate a partecipare personalità e rappresentanti "esterni", invitati dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio di Direzione anche su suggerimento di ciascun Socio.
- p) Nelle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, tutti i Soci, tranne i soci sostenitori, possono esprimere liberamente le loro opinioni sull'ordine del giorno. Un Socio si considera che possa esprimere la propria partecipazione tre volte sullo stesso argomento, salvo casi particolari a giudizio e valutazione del Presidente.
- q) Ogni associato, tranne i soci sostenitori, ha diritto ad un voto.

- r) I componenti del Consiglio di Direzione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- s) Il voto in assemblea di norma è palese e per alzata di mano, tranne quelli riguardanti le persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- t) Si procede a scrutinio segreto solo per l'elezione del Consiglio di Direzione e quando la maggioranza dei presenti all'Assemblea lo richiede.
- u) E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.
- v) Le discussioni e le deliberazioni approvate dell'Assemblea vengono pubblicate riassumendole in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, anche pubblicato via web sul sito internet dell'Associazione. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
- w) In caso venisse così disposto, occorrendone le condizioni, l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- x) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- y) Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

§

### **Articolo 16**

#### *Compiti ed attribuzioni*

All'Assemblea spettano i seguenti compiti istituzionali in base alle prescrizioni normate:

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. determinare il numero, eleggere e revocare i componenti del Consiglio di Direzione scegliendoli tra i propri associati;
- b. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- c. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31

- del Codice del Terzo settore;
- d. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo o pluriennale predisposto dal Consiglio di Direzione;
  - e. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione predisposto dal Consiglio di Direzione;
  - f. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio di Direzione;
  - g. ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Direzione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  - h. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio, decidendo sugli eventuali ricorsi contro tali provvedimenti da parte dei soci;
  - i. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Direzione per motivi di urgenza;
  - j. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Direzione per l'attuazione dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Direzione per il funzionamento dell'Associazione;
  - k. determinare, fissare e/o ratificare l'ammontare del contributo associativo e/o delle eventuali ulteriori quote annuali determinate su proposta e delibera del Consiglio di Direzione;
  - l. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, nonché su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di Direzione o da altro organo sociale.

Nello specifico:

1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio di Direzione, confermando, con il voto annuale, l'approvazione della linea politica e del programma di attività del Consiglio di Direzione. Approvare inoltre il bilancio preventivo corredato dalla proposta di attività da svolgere: un eventuale voto sfavorevole da parte dell'assemblea determina la decadenza del direttivo stesso ed il presidente uscente entro 30 giorni deve procedere a convocazione di una nuova assemblea elettiva;
2. eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio di Direzione;
3. approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Direzione;
4. approvare o ratificare l'ammissione dei Soci onorari;
5. determinare o ratificare la quota sociale annua;
6. detenere la titolarità del simbolo dell'Associazione e del dominio internet;
7. decidere sui ricorsi eventualmente presentati dai soci;
8. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta nei vari settori di sua competenza;
9. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Direzione;

L'assemblea straordinaria

- a) è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
- b) delibera la modifica dello statuto dell'organizzazione con la presenza della



maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati iscritti nell'apposito libro soci.

In dettaglio:

- a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori su proposta del Consiglio di Direzione;
- b) delibera sulle modifiche dello statuto;
- c) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione in altro Comune;
- d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Direzione o da tre/quarti degli associati;
- e) approva l'eventuale partecipazione alla vita sociale e politica nelle aree di proprio intervento, a partire dall'isola di Pantelleria, in modalità pro-attiva, ovvero anche attraverso l'espressione delle proprie posizioni, pure con azioni di supporto, nell'ambito di consultazioni elettorali o referendarie od affini o similari, altresì permettendo, ove legittimamente consentito, l'identificazione di elementi materiali o di soggetti a vario titolo riconducibili ai principi ed alle azioni dell'Associazione;

§

### **Articolo 17**

#### *Segretario e Verbale*

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

§

### **Articolo 18**

#### *Il Consiglio di Direzione*

- a) Consiglio di Direzione, ovvero il Consiglio di Direzione, è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- b) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- c) E' formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti associati. Il Consiglio di Direzione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
- d) L'elezione del Consiglio di Direzione avviene a scrutinio segreto nel corso di un'assemblea ordinaria.
- e) Sono eleggibili tutti i soci aventi diritto di voto e che non hanno abbiano già svolto tale ruolo per due mandati consecutivi.

- f) Nei giorni precedenti o nel corso dell'assemblea elettiva stessa, prima di aprire la votazione, i soci che lo desiderano possono segnalare la propria candidatura al segretario dell'Associazione.
- g) Il voto si esprime mediante scrutinio segreto indicando la preferenza scrivendo il cognome del candidato prescelto, salvo i casi di omonimia, nella cui evenienza si identificano pure i nomi o altre modalità di differenziazione decise nella fattispecie.
- h) Sono consentite fino a tre preferenze purché siano rappresentati entrambi i generi (altrimenti è valido il solo primo voto espresso).
- i) Risultano eletti nel Consiglio di Direzione i consiglieri con maggior numero primo di preferenze. Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze diviene il Consigliere anziano.
- j) Al Consigliere anziano spetta il compito di convocare il primo Consiglio di Direzione detto anche consiglio elettivo con al primo punto dell'ordine del giorno: "elezione del presidente".
- k) Il Consiglio di Direzione può essere revocato dall'assemblea straordinaria con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- l) Alle riunioni del Consiglio di Direzione possono eventualmente essere chiamati, se non di diritto per altro motivo, a partecipare, con finalità consultive e senza diritto di voto, gli iscritti dell'Associazione che dovessero ricoprire incarichi istituzionali di qualunque ordine e grado, come nel caso, a titolo meramente esemplificativo non esaustivo, di Consiglieri comunali od altro affine o simile.
- m) Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Più in generale, per le cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.
- n) La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Direzione;
  - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
  - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
  - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
- o) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio di Direzione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio di Direzione svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Direzione vigente.
- p) In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio di Direzione provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Direzione vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio di Direzione.
- q) Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Direzione

si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio di Direzione. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

§

## **Articolo 19**

### *Convocazione e procedure*

- a) Il Consiglio di Direzione è l'organo esecutivo dell'Associazione, dura in carica tre anni, si riunisce ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno sei volte l'anno ed è convocato dal Presidente anche informalmente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 dei Consiglieri.; nel caso di indisponibilità temporanea del presidente e su delega dello stesso dal vice presidente.
- b) I componenti del Consiglio di Direzione svolgono la loro attività gratuitamente e rimangono in carica per la durata massima di due mandati triennali, potendo essere rieletti una volta.
- c) La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve essere resa noto o disponibile, ovvero comunque pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione, indicando luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno, salvi i casi di forza maggiore o di emergenza per cui è utilmente valido il telegramma o la PEC o la convocazione con mezzo telematico od informatico che consenta la certificazione dell'avvenuta consegna al destinatario con risposta di effettiva presa di conoscenza da parte sua.
- d) In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- e) Il Consiglio di Direzione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- f) Il Consiglio di Direzione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti, a partire dal Consigliere anziano.
- g) Le riunioni del Consiglio di Direzione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- h) Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- i) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Direzione, conservato nella sede dell'Associazione.

§

## **Articolo 20**

### *Funzioni*

Consiglio di Direzione, avendo facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, è investito dei più ampi poteri e ha il compito di:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo, nonché, e, se previsto, il bilancio sociale, curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- f. proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale ovvero di altre contribuzioni connesse alle attività dell'Associazione;
- g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j. deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l. eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti, anche vicari, ove così deciso;
- m. nominare il Segretario e il Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio di Direzione oppure anche tra i non soci;
- n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Direzione e alle Assemblee;
- q. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dello stesso Consiglio di Direzione;
- s. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- t. in generale, ove necessario, porre veti allo svolgimento di iniziative o all'esercizio di attività che contrastino con il presente statuto, con l'immagine e gli indirizzi associativi, con le decisioni adottate dai suoi organi, salvo ratifica dell'Assemblea che andrà convocata entro 30 giorni dal verificarsi di tali condizioni, nei casi eccezionali;
- u. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- v. curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- w. essere responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- b) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- c) nell'elaborazione del bilancio consuntivo, il contenere singole voci di spesa e di entrata

- relative al periodo di un anno, allegando al bilanci anche la relazione delle attività svolte nel corso dell'anno e che descrive le linee politiche future, sulla quale annualmente in sede di approvazione del bilancio viene chiesta la fiducia all'assemblea per il prosieguo del mandato direttivo all'interno della scadenza triennale di base;
- d) nell'elaborare il bilancio preventivo, il contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
  - e) nell'eseguire le decisioni dell'Assemblea, il definire le linee programmatiche e le attività di comunicazione dell'Associazione, attuando i provvedimenti previsti dal presente statuto;
  - f) definire i tavoli di lavoro, ove decisi ed occorrenti, e designarne i coordinatori;
  - g) in base agli argomenti da trattare o per momenti di particolare rilevanza associativa, possono essere invitati a partecipare al Consiglio di Direzione, di volta in volta, elementi soggettivi istituzionali quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, i rappresentanti di quartiere o comunque di realtà sociali omogenee, ovvero i responsabili di aree tematiche e dei tavoli di lavoro eventualmente istituiti, nonché altre personalità e/o rappresentanti di enti o istituzioni indicati dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio di Direzione a maggioranza dei suoi membri. Detti membri aggiuntivi possono esprimere pareri non vincolanti e non hanno diritto di voto;
  - h) di ogni riunione deve essere redatto verbale da tenere agli atti nell'apposito libro e da affiggere all'albo dell'Associazione (anche a mezzo pubblicazione su sito internet istituzionale);
  - i) il Consiglio di Direzione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri;
  - j) le decisioni del Consiglio di Direzione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano;
  - k) nel caso in cui un membro del Consiglio presenti le proprie dimissioni, il Consiglio di Direzione, valutate le motivazioni, accoglierà la richiesta;
  - l) nel Consiglio di Direzione successivo si procederà alla sostituzione del Consigliere dimissionario attingendo dalla graduatoria espressa nel corso dell'assemblea elettiva;
  - m) in caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri eletti il Consiglio di Direzione e il presidente dell'Associazione decadono. Il presidente decaduto (che rimane in carica con segretario e tesoriere solo per la ordinaria amministrazione), deve convocare l'assemblea elettiva nei successivi 30 giorni. In caso di inadempienza provvederà alla convocazione il vice presidente e in subordine il Consigliere anziano.

## §

### **Articolo 21**

*Elezione del Presidente, elezione del tesoriere, nomina del vicepresidente e del segretario e del tesoriere.*

- a) Il Consiglio di Direzione elettivo è convocato e presieduto dal Consigliere anziano sino al momento dell'elezione del Presidente;
- b) il Consiglio di Direzione nella sua prima riunione dopo l'assemblea elettiva provvede a eleggere il Presidente dell'Associazione, che deve essere scelto tra i consiglieri eletti.
- c) l'elezione avviene a scrutinio segreto; votano i consiglieri eletti, a oltranza, sino a quando un nominativo raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti espressi;
- d) il Tesoriere può essere scelto tra tutti i soci, anche al di fuori del Consiglio: in questo caso il tesoriere può partecipare ai Consigli di Direzione senza diritto di voto;
- e) anche su proposta del presidente, il vicepresidente e il segretario dell'Associazione vengono

- individuati, scelti e nominati tra i componenti del Consiglio di Direzione;
- f) le cariche di tesoriere e di segretario possono essere cumulabili;
- g) il Consiglio di Direzione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio di Direzione per tre volte consecutive. Il Consiglio di Direzione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio di Direzione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- h) il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio di Direzione che deve essere rinnovato.

## §

### **Articolo 22**

#### *Il Presidente*

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Direzione;
- previa delibera del Consiglio di Direzione, può accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Direzione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Direzione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- sottoscrive tutti gli atti afferenti l'Associazione;
- dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati del Consiglio di Direzione;
- la sua eventuale revoca è decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
- rappresenta la politica dell'Associazione in tutte le sedi ove ciò sia individuato come utile o necessario, attuando il programma eventualmente in merito stabilito e coordinando le iniziative nelle sedi all'uopo deputate nonché in tutti gli ambiti di applicazione previsti dallo scopo sociale dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Direzione, dirigere ed organizzare l'attività dell'Associazione;
- interloquisce con i rappresentanti di movimenti e gruppi associati e rappresentanti pure

di categoria; guidare la delegazione che rappresenta l'Associazione nelle consultazioni di rilievo;

- sovrintende all'utilizzo degli strumenti di comunicazione, al Registro generale dei Soci;
- attribuisce compiti e funzioni e assegnare incarichi, salvo ratifiche del Consiglio di Direzione o dell'Assemblea ove previsto;
- adotta ed esercita anche autonomamente, in via d'urgenza ed in casi assolutamente eccezionali, provvedimenti di sospensione o ammissione ed espulsione ovvero in generale porre veti allo svolgimento di iniziative o all'esercizio di attività che contrastino con il presente statuto, con l'immagine e gli indirizzi associativi, con le decisioni adottate dai suoi Organi, salvo ratifica del Consiglio di Direzione e/o dell'Assemblea che andranno convocati il primo al massimo entro 5 giorni e la seconda entro 30 giorni dal verificarsi di tali condizioni;
- presiede e coordina il Consiglio di Direzione, che lo affianca e lo coadiuva nella promozione e realizzazione delle iniziative e attività sociali. A ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente previa consultazione del Consiglio stesso.;
- salvo quanto già disposto dal presente Statuto con riferimento ai poteri del Presidente, detiene, in generale, tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al Presidente dell'Associazione, nei limiti stabiliti per legge;
- convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio di Direzione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

§

**Articolo 23**

*Il VicePresidente*

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

In caso di indisponibilità del Presidente che si protragga per oltre 6 mesi, il Presidente decade dalla propria carica ed il vicepresidente provvederà a convocare il Consiglio di Direzione per procedere all'elezione di un nuovo presidente.

§

**Articolo 24**

*Il Tesoriere*

Il Tesoriere:

- a) provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese annotando il tutto nell'apposito Libro di Cassa;
- b) cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell'Associazione;
- c) partecipa alla redazione dell'inventario e dei bilanci consuntivo e preventivo (o sociale ove presente), rispettivamente, alla fine ed all'inizio di ogni esercizio;

- d) ha le funzioni di gestire con il Consiglio di Direzione la tenuta della contabilità, dei libri contabili e della cassa, supportando in fase di redazione dei bilanci e curando i pagamenti e gli incassi, secondo le indicazioni concordate con il Consiglio di Direzione;
- e) su delega scritta del Presidente, previa delibera del Consiglio di Direzione, può operare sui conti correnti bancari e/o postali, procedendo agli incassi;
- f) può assumere obblighi di spesa con l'avallo del Presidente e la ratifica, anche successiva, del Consiglio di Direzione, nei limiti delle deleghe di volta in volta operativamente assegnate;
- g) dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati;
- h) se il Tesoriere rinuncia o si dimette dall'incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione.

§

**Articolo 25***Il segretario*

Il Segretario ha la funzione di:

- a) redigere i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio di Direzione e gli altri libri associativi;
- b) gestire la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda;
- c) curare l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio di Direzione con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
- d) svolgere tutte le altre mansioni di segreteria concordate con il Consiglio di Direzione;
- e) dare esecuzione alle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio di Direzione, incaricandosi della tenuta e dell'aggiornamento del Libro dei Soci insieme al Consiglio di Direzione
- f) dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati
- g) se il Segretario rinuncia o si dimette dall'incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione,

§

**Articolo 26***I tavoli di lavoro*

L'Associazione sceglie questo metodo di lavoro come elemento caratterizzante del proprio agire.

- a) I tavoli di lavoro non hanno ruoli direttivi e di governo.
- b) Essi sono gli organi operativi nei quali avviene l'ascolto, il confronto e l'elaborazione delle proposte associative e amministrative/istituzionali.
- c) L'organizzazione degli stessi e l'affidamento della competenze viene definita dal Consiglio di Direzione che provvede anche alla nomina di uno o più coordinatori.
- d) La partecipazione ai tavoli di lavoro è aperta anche ai non soci.
- e) Le regole dello svolgimento delle attività, delle convocazioni, e dell'ordine del giorno vengono definiti dai coordinatori in attuazione a quanto disposto dal Consiglio.
- f) Le proposte operative e/o di comunicazioni elaborate nei diversi tavoli di lavoro per divenire operative necessitano dell'approvazione del Consiglio di Direzione o dell'assemblea nei casi in cui il consiglio lo ritiene necessario.
- g) Il frutto dell'elaborazione dei tavoli di lavoro è offerto all'attività del gruppo consiliare.



## §

**Articolo 27***L'Organo di controllo e di Revisione legale (se previsto)*

- a) L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ex art. 30 D. Lgs. 117/17 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- b) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- c) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- d) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- e) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- f) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
- g) Ove previsto, dura in carica tre anni ed è composto da un numero massimo di tre membri, che nominano a loro volta il proprio Presidente, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio di Direzione, anche fra i non soci.
- h) Esso verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

## §

**Articolo 28***Organismo di mediazione*

- a) Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010.
- b) Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs.

28/2010.

- c) Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia.
- d) Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

§

### **Articolo 29**

#### *Libri Sociali*

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui ai numeri a), b), c), d) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni;

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

§

## Titolo IV - Gestione Patrimoniale

### **Articolo 30**

#### *Patrimonio e Fondo Sociale*

- a) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- b) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- c) Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in

sede di costituzione dell'Associazione.

- d) I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
- e) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.
- f) Il solo patrimonio sociale risponde degli impegni dell'Associazione, ed è pertanto esclusa qualsiasi responsabilità personale dei singoli soci.
- g) Il patrimonio sociale è dunque costituito dall'insieme di:
  - 1. - beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Associazione
  - 2. - eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
  - 3. - eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi

## §

### **Articolo 31**

#### *Risorse economiche*

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a. quote sociali
- b. contributi o elargizioni di natura pubblica;
- c. contributi o elargizioni di natura privata;
- d. entrate derivanti da organizzazione di attività sociali
- e. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- f. rendite patrimoniali;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, purchè offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i. rimborsi delle spese effettivamente sostenute;
- j. dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- k. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- l. altre entrate espressamente previste dalla legge;
- m. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- n. tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.
- o. Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati a incremento del patrimonio dell'Associazione, in presenza delle opportune condizioni.
- p. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione o a fini assistenziali.
- q. È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che

- la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
- r. L'organizzazione ha, pertanto, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
  - s. Per la destinazione di entrate di gestione comunque denominate, di fondi, di riserve o di capitale, occorre la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dell'Assemblea dei Soci.

## §

## Titolo V - Gestione Economica

**Articolo 32***Scritture Contabili e Bilancio*

- a) Il Consiglio di Direzione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
- b) La gestione economica dell'Associazione può prevedere forme di indebitamento.
- c) La gestione economica viene tenuta su apposito registro che costituirà base per il bilancio annuale.
- d) L'esercizio sociale e l'anno finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- e) Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, nonché delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
- f) Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
- g) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- h) Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- i) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
- j) Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- k) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.
- l) I bilanci e le proposte di approvazione vanno depositati presso la sede dell'Associazione entro i dieci giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

§

**Articolo 33***Bilancio sociale*

Ove prescritto, il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

§

**Articolo 34***Convenzioni*

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente e del Segretario, presso la sede dell'Associazione.

§

## Titolo VI - Scioglimento dell'Associazione

**Articolo 35**

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, regolarmente costituita, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i tre quarti degli associati.

§

**Articolo 36***Devoluzione del Patrimonio*

- a) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.
- b) Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
- c) Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

- d) Preferibilmente, ove autorizzati, in caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio si intenderebbe destinato a minimo una e massimo tre enti „no profit“, ovvero del terzo settore, con sede legale ed operatività principale nel Comune di Pantelleria, iscritta/e nei prescritti registri albi ed elenchi ai sensi della vigente normativa all'epoca dell'evenienza, nel rispetto delle disposizioni in merito imposte dalla legge.

§

## Titolo VII - Disposizioni finali

### **Articolo 37**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

§

### **Articolo 38**

#### *Disposizioni finali Norma transitoria*

Per quanto non previsto dalle leggi e dallo statuto, valgono le decisioni prese dall'Assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei voti prevista dagli articoli precedenti.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Direzione e da approvarsi dall'assemblea ordinaria dei soci.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

§

### **Articolo 39**

#### *Norma transitoria*

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente statuto si compone di nr. 39 (trentanove) articoli su nr. 31 (trentuno) pagine e viene sottoscritto dai fondatori sottoscrittori dell'Atto Costitutivo.